



Dott. ANTONIO NICOLINI
NOTAIO

V.le della Pace n. 9-41049 Sassuolo
Tel. 0536/883957

(in carta libera ai sensi dell'art. 19 - tabella Allegato B) al D.P.R. 26/10/1972 n. 642)
Repertorio Notarile N. **28.245** Raccolta N. **12.770**

----- **VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA** -----
----- **DI ASSOCIAZIONE ONLUS** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L'anno duemiladiciannove, il giorno di giovedì diciotto del mese di luglio, alle ore diciotto e quaranta minuti.

----- **18 luglio 2019** -----

In Modena, Via Vellani Marchi n. 20.

Davanti a me Dottor **ANTONIO NICOLINI** Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, con residenza in Sassuolo e studio in Viale della Pace n. 9, è presente:

- **OBICI FRANCESCA**, nata a Modena il 12 ottobre 1972, con residenza e domicilio fiscale in Castelnuovo Rangone (MO), frazione Montale, Via Albini n. 5/1, codice fiscale dichiarato BCO FNC 72R52 F257F.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella dichiarata ed a me Notaio nota sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione:

"ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA EMILIA ROMAGNA - ONLUS", con sede legale in Modena, Stradello San Marone n. 15, capitale sociale variabile, numero di codice fiscale 90029490407, iscritta al Registro Provinciale del Volontariato di Modena in data 27 maggio 1996 al n. 3604, Associazione costituita in Italia e di nazionalità italiana;

----- richiede me Notaio -----

di assistere, per redigerne pubblico verbale, all'Assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione predetta, qui convocata per discutere e deliberare sul seguente

----- **ORDINE DEL GIORNO** -----

1) **APPROVAZIONE NUOVO STATUTO**

2) **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.**

Al che aderendo io Notaio dò atto che l'Assemblea si svolge come segue:

- Assume la presidenza, a norma di Statuto e per concorde determinazione degli altri intervenuti, essa comparente nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, la quale, col consenso degli intervenuti stessi, affida a me Notaio le funzioni di segretario e dopo aver constatato e fatto constatare:

- CHE l'Assemblea in prima convocazione fissata in questo luogo, per il giorno 16 luglio 2019, alle ore 04:00, è andata deserta;

- CHE la presente Assemblea è stata convocata in seconda convocazione in questo luogo, per oggi, alle ore 18:30, secondo le modalità ed i termini previsti dal vigente Statuto;

- CHE in base all'articolo 7 del vigente Statuto, l'Assemblea straordinaria di seconda convocazione convocata per deliberare modifiche statutarie è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza degli intervenuti stessi;

- CHE sono presenti di persona numero 8 (otto) associati, come più dettagliatamente risulta dall'elenco nominativo analitico degli Associati che mi viene consegnato e che io Notaio allego al presente verbale sotto la lettera **=A=**;

-CHE del Consiglio Direttivo sono presenti oltre a sé medesima comparen-

AGENZIA DELLE ENTRATE
Dir.Prov.le di **MODENA**
Uff.Terr. di **MODENA**

reg.to il 01/08/2019

al num. 5332

serie 1T

versati euro 200,00

Il Notaio



te, numero 6 (sei) Consiglieri, come più dettagliatamente risulta dall'elenco nominativo analitico dei Consiglieri che mi viene consegnato e che io Notaio allego al presente verbale sotto la lettera =B=;

- CHE non è presente il Revisore.

Tutto ciò premesso e confermato, essa comparente, richiamato l'art. 7) del vigente Statuto dell'Associazione secondo il quale l'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati,

DICHIARA

la presente Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno, dei quali, col consenso degli altri intervenuti che dichiarano di essere sufficientemente informati, inizia la trattazione dichiarando aperta la seduta.

Il Presidente, passando alla trattazione del **primo punto** all'Ordine del giorno, fa rilevare la necessità di approvare un nuovo testo dello Statuto associativo; mi consegna all'uopo il testo, predisposto dai consulenti dell'Associazione, testo che io Notaio allego al presente verbale sotto la lettera =C=, previa lettura da me Notaio datane alla comparente in Assemblea.

Il Presidente fa rilevare che nel nuovo testo di Statuto la denominazione dell'Associazione verrà variata in "ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA EMILIA ROMAGNA APS", in breve denominabile anche "AIC EMILIA ROMAGNA APS".

Esaurita la sua relazione, nessuno prende la parola, indi il Presidente invita l'Assemblea a deliberare, mediante votazione palese.

L'Assemblea, con i voti favorevoli di tutti gli intervenuti,

DELIBERA

A) DI APPROVARE articolo per articolo e nel suo complesso il testo dello Statuto quale contenuto nel documento che io Notaio ho allegato al presente atto sotto la lettera =C=;

B) DI ADOTTARE il predetto nuovo Statuto, previa contestuale abrogazione integrale dello Statuto vigente, dandosi atto che l'Associazione assumerà la nuova denominazione "**ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA EMILIA ROMAGNA APS**", abbreviabile in "**AIC EMILIA ROMAGNA APS**";

C) DI CONFERIRE al Presidente del Consiglio Direttivo tutti i poteri necessari per curare tutti gli incombenzi conseguenti alla presente delibera. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente Assemblea.

Sono le ore diciannove e quaranta minuti.

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

La comparente e gli intervenuti in Assemblea mi dispensano dalla lettura degli allegati =A= e =B=.

RICHIESTO,

io Notaio ho redatto e ricevuto il presente atto, da me letto alla comparente ed agli intervenuti in Assemblea, che lo approvano e lo confermano; quasi interamente scritto con mezzi elettronici a scritturazione indelebile da persona di mia fiducia e da me di mia mano completato, questo atto occupa quattro pagine e parte della quinta di due fogli e viene sottoscritto alle ore diciannove e cinquanta minuti.

F.to Francesca Obici - Antonio Nicolini notaio - sigillo. -----

Nome Cognome	Firma
Alverni Dino	<i>Alverni Dino</i>
Camurri Cristian	<i>Camurri Cristian</i>
Minelli Barbara	<i>Minelli Barbara</i>
Obici Francesca	<i>Obici Francesca</i>
Piccinini Paolo	<i>Piccinini Paolo</i>
Pizzi Massimiliano	<i>Pizzi Massimiliano</i>
Pozzato Anna	<i>Pozzato Anna</i>
Sassi Cristina	<i>Sassi Cristina</i>

Francesca Chic

Simone Luciani



Nome Cognome	Carica	Firma
Alverni Dino	Tesoriere	<i>Alverni Dino</i>
Boschi Massimo	Consigliere Cesena	
Bui Marco	Consigliere Ferrara	
Felici Joanne	Consigliere San Marino	
Ferretti Silvia	Consigliere Parma	
Franchi Barbara	Consigliere Parma	
Galassi Luciano	Consigliere Rimini	
Minelli Barbara	Consigliere Modena	<i>Minelli Barbara</i>
Monti Fabio	Consigliere Forlì	
Obici Francesca	Presidente	<i>Obici Francesca</i>
Patuelli Alessia	Consigliere Ravenna	
Piccinini Paolo	Consigliere Modena	<i>Paolo Piccinini</i>
Pozzato Anna	Consigliere Bologna	<i>Anna Pozzato</i>
Rivetti Maria Pia	Vice presidente	
Rosetti Paolo	Consigliere Forlì	
Rubbi Claudio	Consigliere Bologna	
Sassi Cristina	Consigliere Reggio Emilia	<i>Cristina Sassi</i>
Torelli Alessandro	Consigliere Reggio Emilia	

Francesco Gini

Simone Gini





Allegato =C= al numero di Repertorio 28.245/12.770 -----

STATUTO -----

- "ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA EMILIA ROMAGNA APS" - -----

ART. 1 -----

(Denominazione, sede e durata) -----

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/17, un'Associazione di promozione sociale denominata **"ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA EMILIA ROMAGNA APS"**, in breve denominabile anche **"AIC EMILIA ROMAGNA APS"**, con sede legale nel Comune di MODENA, all'indirizzo di volta in volta comunicato ai competenti uffici. -----

Il Consiglio Direttivo può deliberare il cambio di sede legale all'interno dei confini comunali comunicandolo prontamente ai soci. -----

Allo scopo di valorizzare l'apporto dei singoli associati, l'Associazione può istituire sedi locali, preferibilmente a livello provinciale, che rappresentano articolazioni territoriali dell'unica Associazione costituita in ambito regionale. La costituzione di sedi locali è disciplinata dal regolamento interno approvato dall'Assemblea degli associati. -----

L'Associazione ha durata illimitata. -----

L'Associazione è parte integrante della Federazione di enti che si riconoscono sotto la denominazione comune "Associazione Italiana Celiachia" e riconosce in AIC nazionale il soggetto di riferimento per la disciplina delle regole associative interne e lo svolgimento delle attività comuni; l'Associazione fa pertanto proprie tutte le disposizioni statutarie, regolamentari, approvate nel tempo da AIC nazionale, impegnando l'ente e i propri aderenti a rispettarle, in quanto compatibili con il suo status di Associazione di promozione sociale. -----

ART. 2 -----

(Scopo, finalità e attività) -----

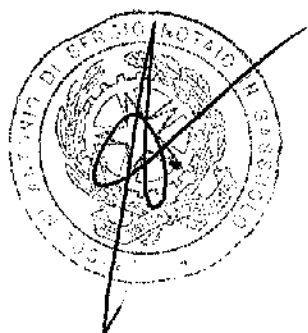
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nel miglioramento della qualità della vita delle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme, in seguito anche solo 'DE'. -----

Le finalità sono perseguite mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati all'AIC Nazionale della quale l'Associazione fa parte. -----

L'Associazione, al fine di perseguire le sopra citate finalità, realizza in via principale attività di interesse generale nei seguenti ambiti, in relazione a: -

- interventi e servizi sociali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 117/17: -----
 - assistenza ai celiaci e alle loro famiglie sulla gestione della malattia, l'accesso ai diritti ad essi riconosciuti e della terapia con dieta senza glutine; -----
- interventi e prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 117/17: -----
 - prestazioni di specialisti (dietisti, psicologi e altri operatori sanitari) sulla terapia e follow up della celiachia e DE; -----
- prestazioni socio sanitarie, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 117/17; -----

- attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 117/17: -----
 - divulgazione della conoscenza scientifica relativa alla diagnosi e trattamento della celiachia e DE, specificamente rivolta alla classe medica e agli operatori sanitari interessati alla diagnosi e al trattamento del paziente celiaco o con DE; -----
 - diffondere la conoscenza e l'educazione sull'alimentazione senza glutine nell'ambito della ristorazione collettiva e del settore alimentare, pubblico e privato; -----
 - selezionare, formare e aggiornare il personale dei locali che propongono menù e alimenti senza glutine per consentire alle persone celiache di seguire in sicurezza la dieta senza glutine anche al di fuori delle mura domestiche; -----
 - organizzazione di iniziative di divulgazione su celiachia e DE;
- attività di organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 117/17: -----
 - realizzare attività di aggregazione sociale con particolare riguardo a quelle giovanili, atte a ridurre il disagio connesso alla diagnosi di celiachia e DE; -----
 - realizzazione di materiale editoriale per informare gli associati ad AIC Emilia Romagna APS e le loro famiglie sulla conoscenza della celiachia, sulla dieta senza glutine e l'accesso ai diritti; -----
- attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5, c 1, lettera t) del D.Lgs. 117/17: -----
 - promuovere iniziative sportive con l'obiettivo di avvicinare i giovani alle attività associative e per diffondere il messaggio dell'importanza della *compliance* alla dieta che permette ai celiaci una vita conforme alle attività e agli stili di vita prevalenti; -----
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 c 1, lettera u) del D.Lgs. 117/17: -----
 - cessione gratuita di alimenti senza glutine ai celiaci di popolazioni in situazioni di particolare svantaggio; -----
 - servizi di supporto di associazioni partner impegnate nell'assistenza a categorie in situazioni di svantaggio, con specifico riferimento all'informazione sulla dieta senza glutine; -----
- promozione della tutela dei diritti sociali e dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5, c 1, lettera w) del D.Lgs. 117/17: -----
 - sensibilizzazione delle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie per il miglioramento dell'assistenza ai pazienti di celiachia e DE e l'accesso alle tutele e ai diritti; -----
 - promozione di rapporti con istituzioni ed enti aventi scopi e programmi coerenti con gli obiettivi di AIC Emilia Romagna APS, come ad esempio le unità territoriali delle Società mediche SIMG, SIP, etc.; -----



- raccolta dati territoriali presso le istituzioni locali sulla diffusione della celiachia e della DE; -----
- promuovere la conoscenza della celiachia e della DE attraverso l'utilizzo di strumenti di divulgazione rivolti a specifici target (esempio scuole di ogni ordine e grado) e alla popolazione generale; -----
- promuovere la corretta e piena applicazione dei diritti sanciti dalla L. 123/05 e seguenti, finalizzata al pieno inserimento dei celiaci nella società. -----

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva. -----

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. -----

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse. -----

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi. -----

ART. 3 -----

(Ammissione e numero degli associati) -----

Il numero degli associati è illimitato. -----

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche. -----

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione presentata dall'aspirante socio, una volta avvenuto il pagamento della quota associativa da parte di questo. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. -----

Se la delibera rigetta la domanda, previa restituzione della quota associativa versata, entro 60 (sessanta) giorni il Consiglio Direttivo deve motivare la delibera e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale AIC, che delibera sulle domande non accolte. -----

Non sono ammesse adesioni che prevedano la partecipazione temporanea all'Associazione. -----

Gli associati si distinguono in onorari, ordinari, benemeriti e sostenitori. I primi sono scelti tra le persone che, pur non ancora associate, hanno acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione, sono proposti da almeno tre consiglieri e nominati tali dal Consiglio Direttivo. -----

I benemeriti sono scelti tra gli associati e sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno tre consiglieri a seguito dello svolgimento di attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione. -----

I sostenitori sono gli associati che decidono volontariamente di versare una quota associativa annuale superiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito nel Regolamento. -----

ART. 4 -----

(Diritti e obblighi degli associati) -----

Tutti gli associati di cui al precedente articolo hanno il diritto di -----

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi. -----

- esaminare i libri associativi; -----
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; -----
- frequentare i locali dell'Associazione; -----
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, secondo le modalità stabilite per ciascuna iniziativa; -----
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; --
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate; -----
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi. -----

In relazione al diritto di esaminare i libri associativi, gli associati possono richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che, laddove siano riportati dati personali di altri soci, si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell'organizzazione. -----

Gli associati hanno l'obbligo di: -----

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; ---
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; -----
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. -----

Gli associati devono inoltre rispettare gli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Associazione ad AIC nazionale, scaturenti da statuto, regolamento, approvati da AIC nazionale. -----

L'Associazione, che ai sensi dell'articolo 1 del presente Statuto si riconosce in AIC nazionale, si fa parte attiva affinché da parte di soci e degli organi associativi siano conosciute e rispettate tutte le norme regolamentari di AIC nazionale, quali ad esempio quelle relative al Codice Etico. -----

Le norme statutarie o regolamentari dell'Associazione o le deliberazioni di un qualsiasi organo associativo che siano contrarie alle norme regolamentari di AIC nazionale possono essere contestate e sanzionate da AIC nazionale secondo i propri regolamenti. -----

ART. 5 -----

(Perdita della qualifica di associato) -----

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza. -----

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione. -----

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

L'interessato può proporre reclamo scritto entro 15 (quindici) giorni davanti al Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale AIC di cui al precedente articolo 3. -----

L'associato receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associa-



tivi pagati e dovuti. -----

L'associato può sempre recedere dall'Associazione comunicando all'Associazione per iscritto la sua volontà di recedere entro il 30 (trenta) novembre dell'esercizio in corso. -----

Decade automaticamente l'associato che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale, secondo i termini indicati nel regolamento interno. -----

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. -----

Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'Associazione e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. -----

ART. 6 -----

(Organi) -----

Sono organi dell'Associazione: -----

- l'Assemblea; -----
- il Consiglio direttivo; -----
- il Presidente; -----
- l'Organo di controllo. -----

ART. 7 -----

(Assemblea) -----

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. -----

Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. -----

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti nel libro degli associati da almeno un mese. -----

Ciascun associato ha un voto. -----

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. -----

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati se l'Associazione al momento dell'Assemblea conta meno di 500 (cinquecento) soci, sino ad un massimo di 5 (cinque) associati se l'Associazione al momento dell'Assemblea conta almeno 500 (cinquecento) soci. -----

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. -----

L'Assemblea deve essere convocata almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita, a mezzo lettera o posta elettronica all'indirizzo dei soci quale risulta dal Libro Soci dell'Associazione. -----

In alternativa è possibile espletare le formalità di convocazione mediante affissione nella sede legale dell'Associazione e sul suo sito web, dell'avviso di convocazione. -----

La comunicazione deve rimanere accessibile ai soci per tutta la durata dei 15 (quindici) giorni di preavviso. -----

La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. -----

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. -----

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli asso-

ciati, oppure da un quarto dei membri del Consiglio Direttivo, arrotondato per difetto. -----

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: -----

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----
- approva il bilancio di esercizio; -----
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; -----
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; -----
- delibera lo scioglimento; -----
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; --
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. -----

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. -----

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. -----

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti in proprio o per delega. -----

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. --

ART. 8 -----

(Consiglio Direttivo) -----

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. -----

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. -----

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: -----

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; -----
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; -----
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; -----
- deliberare l'ammissione degli associati e deliberare in merito alla loro esclusione; -----
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; -----
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; -----
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati; -----
- nominare al proprio interno il Presidente, e uno o due Vicepresidenti; -----

- nominare, di norma al proprio interno, il segretario e il Tesoriere, che possono comunque essere scelti anche tra persone esterne al Consiglio Direttivo, quali soci o dipendenti nel rispetto delle norme *pro tempore* vigenti. In tal caso restano in carica fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo; ---

- revocare anche prima della scadenza del mandato la nomina di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere qualora ritenuto necessario, fermo restando la conservazione dell'eventuale carica di Consigliere; -----

- proporre alla prima Assemblea utile l'eventuale decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre riunioni consecutive;

- proporre alla prima Assemblea utile l'eventuale decadenza del consigliere che non sia intervenuto almeno al 70% (settanta per cento) delle riunioni del Consiglio Direttivo, con riferimento all'anno solare precedente. -----

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Nel caso di più Vice Presidenti da quello presente in Consiglio Direttivo da più lungo tempo, in loro assenza, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo. -----

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a nove e non superiore a ventuno, eletti dall'Assemblea fra gli associati. -----

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. I consiglieri vengono eletti dall'Assemblea in ragione di almeno un rappresentante per ogni provincia della Regione Emilia-Romagna e almeno un rappresentante della Repubblica di San Marino, salvo mancanza di candidature, secondo modalità stabilite dal regolamento interno. -----

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge riserva, in modo tassativo, alla decisione dell'Assemblea. -----

Il Consiglio Direttivo potrà delegare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o nominare un Comitato Esecutivo determinandone competenze e poteri nel rispetto dei limiti di legge. -----

Qualora nel corso del mandato per dimissioni, morte o altre cause, vengano a mancare uno o più consiglieri, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione, secondo i criteri dettati e specificati nel regolamento interno vigente dell'Associazione. -----

Qualora nel corso del mandato per dimissioni, morte o altre cause, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. -----

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di loro è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. -----

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. -----

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, uno qualsiasi dei Vicepresidenti lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. -----

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza di almeno la metà più

uno dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai quali spetta un solo voto. -----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti. -----

ART. 9 -----

(Presidente) -----

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione -nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio- e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. -----

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, e non può rimanere in carica per più di due mandati triennali consecutivi. -----

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo. -----

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. -----

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. -----

Nel caso di più Vice Presidenti tali funzioni spettano al Vice Presidente presente in Consiglio Direttivo da più lungo tempo. -----

ART. 10 -----

(Amministratore Delegato - Comitato Esecutivo) -----

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti ovvero ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti. -----

Il Consiglio Direttivo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio Direttivo può sempre impartire direttive all'Amministratore Delegato o al Comitato Esecutivo ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. -----

ART. 11 -----

(Organo di controllo) -----

L'Organo di controllo, preferibilmente monocratico, è nominato dall'Assemblea, se vengono superati i limiti dimensionali ex art. 30 del D.Lgs.

117/2017. Qualora nominato l'Organo di controllo dura in carica tre anni e i suoi membri sono nuovamente nominabili.

In caso di organo collegiale, i membri eleggono al proprio interno un Presidente.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti a condizione che tra i suoi membri vi sia almeno un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai componenti l'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non ha ricevuto l'incarico di esercitare il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In caso di organo collegiale, i membri eleggono al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere nominati nuovamente.

ART. 13

(Referenti Locali)

Allo scopo di valorizzare l'apporto operativo dei singoli associati e di meglio consentire il collegamento fra la base sociale ed il Consiglio Direttivo ed indipendentemente dall'istituzione delle sedi locali, il Consiglio Direttivo potrà decidere di nominare i referenti locali, secondo quanto disposto dal regolamento interno.

I referenti locali eventualmente nominati possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con mere funzioni consultive.

ART. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili comunque acquistati o acquisiti dall'Associazione anche per lascito o donazione-comprendente di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate- ed è unicamente utilizzato per lo svolgimento delle attività

statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

ART. 15 -----

(Divieto di distribuzione degli utili) -----

Ai fini di cui al precedente art. 14 l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l'articolo 8, comma 2 del D.Lgs. 117/17. -----

ART. 16 -----

(Risorse economiche) -----

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati nazionali o internazionali, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del codice del terzo settore. -----

ART. 17 -----

(Bilancio di esercizio) -----

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il giorno 1 (uno) gennaio ed il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. -----

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblée entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. -----

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. -----

ART. 18 -----

(Collegio dei Probiviri) -----

Il Collegio dei Probiviri dell'Associazione Nazionale, ai sensi del vigente Statuto della Federazione, ha il compito di dirimere, prima di ricorrere alle ordinarie vie giudiziarie, gli eventuali conflitti tra gli associati o tra questi e gli organi direttivi della Associazione Regionale Emilia Romagna. -----

ART. 19 -----

(Bilancio sociale e informativa sociale) -----

L'Associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali compensi a qualsiasi titolo attribuiti ai Consiglieri, Revisori, Dirigenti ed eventuali membri degli organi di controllo a condizione che vengano superati i limiti previsti dall'art. 14, co. 2 del D.Lgs. 117/2017. -----

L'Associazione redige e deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell'Associazione -comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano- superino un milione di euro. -----

ART. 20 -----

(Libri) -----

L'Associazione tiene i seguenti libri: -----

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; -----
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; -----
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; -----
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo; -----
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; -----
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. -----

ART. 21 -----

(Volontari) -----

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. -----

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. -----

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. -----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. -----

ART. 22 -----

(Lavoratori) -----

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. -----

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari od al 5% (cinque per cento) del numero degli associati. -----

ART. 23 -----

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo) -----

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale. -----

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. -----

ART. 24 -----

(Rinvio) -----

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si ap-

plica quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice Civile. -----

ART. 25 -----

(Norme transitorie) -----

Le norme contenute nel presente Statuto che presuppongono l'istituzione del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), entreranno in vigore alla data di iscrizione dell'Associazione, nel predetto Registro. -----

F.to Francesca Obici - Antonio Nicolini notaio - sigillo. -----

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge, riprodotta su diciassette facciate di cinque fogli, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti.

Sassuolo 2 agosto 2019

Amos Volante

